



**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SINDACO METROPOLITANO**

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di maggio, il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 71 del 20.05.2022

OGGETTO: CUP: F31G22000030001 - Fondi per misure di compensazione ex art. 4, comma 1- bis, L. 368/2003 e s.m.i. a favore di Città metropolitana di Roma Capitale quale sito che ospita centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Delibera CIPESS n. 91/2021 per € 252.502,06. Assegnazione contributi per interventi ambientali nel territorio metropolitano.

OGGETTO: CUP: F31G22000030001 - Fondi per misure di compensazione ex art. 4, comma 1- bis, L. 368/2003 e s.m.i. a favore di Città metropolitana di Roma Capitale quale sito che ospita centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Delibera CIPESS n. 91/2021 per € 252.502,06. Assegnazione contributi per interventi ambientali nel territorio metropolitano.

IL SINDACO METROPOLITANO

Su proposta del Consigliere Rocco Ferraro delegato alla Transizione ecologica, Ambiente, Aree Protette e Tutela degli animali;

Visti:

gli articoli 5, 19 e 20 del D.Lgs. 267/2000 che attribuiscono alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia ambientale;

la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" che all'art. 1, comma 16, ha stabilito che dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma e in particolare l'art. 49, comma 1, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma".

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28/06/2021 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)".

Premesso che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale triennale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, e dell'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), nonché dell'art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Visti, inoltre:

il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2021, Serie Generale n. 309, con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;

la Circolare n. 1 del 04/01/2022 della Ragioneria Generale, avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2022 - Indirizzi operativi";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 16 del 28/02/2022 “Approvazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2022-2023, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2021-2023 Annualità 2021”;

la Circolare n. 19 del 2/03/2022 del Ministero dell'Interno che dispone, ai sensi dell'art. 3 comma 5 sexiesdecies L. 15/2022, il differimento al 31 maggio 2022 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;

Tenuto conto che:

l'art. 163 del T.U.E.L. disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria dei bilanci degli Enti locali;

ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del T.U.E.L. l'esercizio provvisorio del bilancio si intende automaticamente autorizzato sino al termine del periodo fissato dalla norma statale, senza necessità di adozione di ulteriori atti e, comunque, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione;

Visti:

l'art. 163, comma 5, del TUEL che dispone:

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, (spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro) per importi non superiori ad un dodicesimo (...omissis...) con l'esclusione delle spese (indicate nella lettera):

(...omissis...)

b) spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso pertanto che:

la spesa prevista rientra nella fattispecie indicata dalla sopradescritta lettera b), del comma 5, dell'art. 163 T.U.E.L.;

il Decreto Legge n. 314/2003 convertito nella Legge n. 368/2003, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;

l'art. 4, comma 1, del citato Decreto Legge n. 314/2003 che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo combustibile nucleare;

il comma 1-bis del medesimo art. 4 il quale stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con Deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (attualmente Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile CIPESS), sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato

annualmente con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

il Decreto del 4 novembre 2021 del Ministro della Transizione Ecologica che dispone la ripartizione percentuale per l'anno 2020 delle misure di compensazione territoriale relative ai comuni e alle province ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile radioattivo;

la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 91/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/01/2022, che provvede a ripartire i contributi previsti per l'anno 2020, e determina l'importo spettante alla Provincia di Roma, dal 1 gennaio 2015 Città metropolitana di Roma Capitale, per l'impianto CR Enea Casaccia, pari ad € 252.502,06 (duecentocinquantaduemilacinquecentodue/06);

l'art. 3, comma 2, della suddetta Delibera CIPESS che stabilisce che: *"le suddette risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale ed in particolare in materia di: tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione dei rifiuti; difesa e assetto del territorio; conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità; difesa del mare e dell'ambiente costiero; prevenzione e protezione dall'inquinamento mare e dell'ambiente costiero; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile"*;

l'art. 3, comma 4, il quale prevede inoltre che la Città metropolitana di Roma Capitale è tenuta a relazionare annualmente al Ministero della Transizione Ecologica sullo stato di utilizzo delle risorse, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione.

Considerato che:

le risorse di cui sopra risultano accertate ed incassate dalla Città metropolitana di Roma Capitale con D.D. R.U. n. 482/2022 al n. di accertamento 354/0 - capitolo 201023/1 CONCSE, esercizio finanziario 2022;

il capitolo di spesa correlato all'entrata corrisponde al capitolo 104023 art. 81 TRACOM, esercizio finanziario 2022;

con nota prot. CMRC n. 0036819 del 25/02/2022, la Direzione del Dipartimento III ha richiesto specifico indirizzo, propedeutico alla redazione di un Decreto del Sindaco metropolitano, sulle modalità di utilizzo delle risorse assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale, pari ad euro 252.502,06, in particolare se queste dovessero essere destinate a progetti della Città metropolitana oppure, come negli anni passati, essere concessi sotto forma di contributo ai Comuni che ospitano centrali nucleari, o limitrofi ad esse, indicati nella predetta Delibera; e se dovessero riferirsi ad una specifica materia, da individuare tra quelle di cui al punto 3.2 della Delibera CIPESS, sopariportate;

con nota ricevuta al prot. CMRC-2022-0074370 del 05.05.2022, il Vice Sindaco ha reso l'indirizzo richiesto indicando che le risorse disponibili vengano destinate *alla realizzazione di interventi di tutela delle risorse idriche* in riferimento a progetti presentati dai Comuni interessati dalla Delibera CIPESS, sopra richiamata, e/o da soggetti di cui i predetti Comuni facciano parte.

Considerato che:

- con nota ricevuta al prot. CRMC – 2022 - 75414 il “Consorzio per la gestione di servizi per lo sviluppo economico sociale turistico culturale ed ambientale dei comuni rivieraschi del lago di Bracciano” - di seguito Consorzio Lago di Bracciano - ha presentato richiesta di contributo per il progetto finalizzato alla realizzazione degli interventi di somma urgenza necessari per consentire l’adeguamento della Motonave Sabazia II alla “Convenzione MARPOL”, per la tutela e la conservazione dell’area naturale protetta delle acque del Lago di Bracciano, con un quadro economico totale di progetto pari ad € 236.760,00 (duecentotrentaseimilasettecentosessanta/00), iva inclusa;

Verificata la completezza della documentazione presentata, agli atti della Direzione del Dipartimento III;

Vista la relazione tecnica descrittiva degli interventi ed il dettaglio dei costi del progetto presentato dal Consorzio Lago di Bracciano;

Ritenuto che il progetto sia riconducibile alle aree descritte nell’art. 3, comma 2, Delibera CIPESS n. 91/2021 ed in particolare a quella indicata nell’atto di indirizzo del Vice Sindaco, cioè la tutela delle risorse idriche, trattandosi di interventi finalizzati alla tutela ambientale del Lago di Bracciano.

Considerato:

che fanno parte del Consorzio del Lago di Bracciano, la Città metropolitana di Roma Capitale e i tre Comuni rivieraschi di Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano e che, ai sensi dell’art. 5, dello Statuto, possono aderire al Consorzio Comuni ed Unioni dei Comuni dei territori limitrofi e circostanti il Lago;

che il Comune di Anguillara Sabazia è uno dei Comuni indicati nella delibera CIPESS n. 91/2021;

Vista la Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento accidentale o da operazioni di routine causato da Navi (MARPOL) adottata il 2 novembre 1973 dall’IMO (*International Maritime Organization, agenzia specializzata delle Nazioni Unite*), successivamente aggiornata nel 1978;

Ritenuto, pertanto,

che il progetto di adeguamento della Motonave Sabazia II - operativa sulle acque del Lago di Bracciano per lo svolgimento del servizio di trasporto turistico - sia meritevole di contributo in quanto gli interventi proposti mirano a ridurre l’impatto ambientale della navigazione sulle acque del Lago di Bracciano;

Considerato inoltre che:

- con nota ricevuta al prot. CRMC – 2022 – 77368, il Comune di Fiumicino ha presentato richiesta di contributo per il progetto finalizzato alla “Rimozione dei relitti abbandonati sulla foce del Tevere” il quale prevede gli interventi necessari per la presenza di numerosi relitti di navi affondati o semi affondati presenti lungo le sponde del Fiume Tevere, con particolare riferimento all’asta navigabile della Foce Micina, che costituisce una seria criticità per il rischio di inquinamento ambientale; ostacolo alla navigazione; rischio idraulico; con un quadro economico totale di progetto pari ad € 260.027,61 (duecentosessantamilaventisette/61), iva inclusa;

Verificata la completezza della documentazione presentata, agli atti della Direzione del Dipartimento III;

Vista la relazione tecnica descrittiva degli interventi ed il dettaglio dei costi del progetto presentato dal Comune di Fiumicino.

Considerato che la rimozione, il recupero e lo smaltimento dei relitti navali viene considerato rilevante ai fini della salvaguardia ambientale, della sicurezza idraulica, della fruibilità del fiume Tevere, nonché del decoro delle sue sponde.

Ritenuto pertanto che il progetto presentato dal Comune di Fiumicino: “Rimozione dei relitti abbandonati sulla foce del Tevere” sia meritevole di contributo in quanto gli interventi proposti mirano a ridurre l’inquinamento ambientale ed il rischio idraulico sulle acque del fiume Tevere e sul territorio limitrofo.

Ritenuto che il progetto sia riconducibile alle aree descritte nell’art. 3, comma 2, Delibera CIPESS n. 91/2021, ed in particolare a quella indicata nell’atto di indirizzo del Vice Sindaco, cioè la tutela delle risorse idriche, trattandosi di interventi finalizzati alla tutela ambientale del fiume Tevere.

Considerato che il Comune di Fiumicino è uno dei Comuni indicati nella delibera CIPESS n. 91/2021.

Ritenuto, pertanto:

che i contributi richiesti debbano essere erogati ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di contributi, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58/2009, art. 8 comma 1, lettera e) e art. 7, comma 5, lettera a), dello stesso Regolamento, per la rispondenza dei progetti agli indirizzi di governo, in particolare quelli relativi allo sviluppo sostenibile e quale contributo della Città metropolitana di Roma Capitale al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, in quanto rivolti: a prevenire una situazione di potenziale emergenza ambientale, derivante dalla risalente manutenzione della Motonave Sabazia e dalla inadeguatezza degli impianti di gestione delle acque reflue con rischio di inquinamento delle acque del Lago di Bracciano; contrastare una situazione di emergenza ambientale, derivante dalla presenza dei relitti navali abbandonati alla foce del fiume Tevere;

che a tale fine possano essere utilizzate le risorse assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale dalla Delibera CIPESS n. 91/2021, in quanto gli interventi proposti sono coerenti sia dal punto di vista della destinazione dei fondi che per l'area territoriale interessata dagli interventi a quanto previsto dalla predetta Delibera, quali misure di compensazione per la presenza nell'area metropolitana del Centro di ricerca Enea Casaccia, destinandole all'esecuzione di interventi ambientali finalizzati alla tutela delle risorse idriche, come da indirizzo espresso con nota prot. CMRC-2022-0074370 del 05.05.2022;

Considerato che il costo del progetto presentato dal Consorzio Lago di Bracciano è pari ad € 236.760,00 (duecentotrentaseimilasettecentosessanta/00), iva inclusa;

Ritenuto di concedere al Consorzio Lago di Bracciano a titolo di contributo per il progetto finalizzato alla "Realizzazione degli interventi di somma urgenza necessari per consentire l'adeguamento della Motonave Sabazia II alla "Convenzione MARPOL", da realizzare per la tutela e la conservazione dell'area naturale protetta delle acque del Lago di Bracciano, un importo pari ad € 190.000,00 (centonovantamila/00);

Considerato che il costo del progetto presentato dal Comune di Fiumicino a titolo di contributo per la "Rimozione dei relitti abbandonati sulla foce del Tevere" è pari ad € 260.027,61 (duecentosessantamilaventisette/61), iva inclusa;

Ritenuto di concedere al Comune di Fiumicino a titolo di contributo per il progetto finalizzato alla realizzazione della "Rimozione dei relitti abbandonati sulla foce del Tevere" un importo pari ad € 62.502,06 (sessantaduemilacinquecentodue/06);

L'importo totale di € 252.502,06 viene imputato sul capitolo di spesa 104023

Art. 81 TRACOM esercizio finanziario 2022, correlato a capitolo di entrata 201023 Art. 1 CONCSE correttamente accertato per pari importo con D.D. R.U. 482/2022 n° acc. 354/0/2022;

Considerato che:

gli importi assegnati per ciascun contributo non sono superiori al 90% del costo complessivo previsto, come disposto dall'art. 11, comma 2, del Regolamento per la concessione dei contributi, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58/2009;

la rendicontazione e la liquidazione dei suddetti contributi assegnati a:

- Consorzio del Lago di Bracciano
- Comune di Fiumicino

avverranno ai sensi dell'art. 12, del citato Regolamento e secondo i termini e le modalità previste dalla Circolare n. 5/2010 del 19.05.2010;

ai sensi dell'art. 8, comma 2, del predetto Regolamento dei contributi, la 4^a Commissione Consiliare competente per materia, ha espresso il proprio parere favorevole, in data 18.05.2022;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette” Dott.ssa Rosanna Capone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DECRETA

1. di assegnare al:

- Consorzio Lago di Bracciano a titolo di contributo per il progetto "Realizzazione degli interventi di somma urgenza necessari per consentire l’adeguamento della Motonave Sabazia II alla “Convenzione MARPOL”, ai fini della tutela e conservazione dell’area naturale protetta del Lago di Bracciano, un importo pari ad € 190.000,00 (centonovantamila/00), a fronte di un costo complessivo del progetto pari ad € 236.760,00 (duecentotrentaseimilasettecentosessanta/00), iva inclusa;
- Comune di Fiumicino a titolo di contributo per il progetto “Rimozione dei relitti abbandonati sulla foce del Tevere”, un importo pari ad € 62.502,06 (sessantaduemilacinquecentodue/06), a fronte di un costo complessivo del progetto pari ad € 260.027,61 (duecentosessantamilaventisette/61), iva inclusa;

2. di dare atto che l'importo totale di € 252.502,06 viene imputato sul capitolo di spesa 104023 art. 81 TRACOM esercizio finanziario 2022, correlato a capitolo di entrata 201023 Art. 1 CONCSE correttamente accertato per pari importo con D.D. R.U. 482/2022 n. acc. 354/0/2022;

3. di demandare al Direttore del Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti - Energia – Aree Protette” i successivi provvedimenti di impegno di spesa e gli atti amministrativi conseguenti, come definiti dal Regolamento per la concessione dei contributi, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58/2009 e dalla Circolare n. 5/2010 del 19.05.2010.

IL SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
ROBERTO GUALTIERI